

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1^ NOTA DI VARIAZIONE (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	IMPEGNATE NEL 2005 (1)	meno: RATEO AL 31.12.2004 (2)	piu': RATEO AL 31.12.2005 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)
A) Rate complessive lorde di pensione.....	101.386.961.964,00	101.971.187.048,63	101.843.643.073,51	545.895.264,37	450.267.971,12	101.748.015.780,26
a detrarre:						
- Assegno per il nucleo familiare a carico della gestione P.T.L.D.....	982.241.057,00	982.883.990,00	940.058.456,94	61.965.000,00	44.888.000,00	922.981.456,94
netto	100.404.720.907,00	100.988.303.058,63	100.903.584.616,57	483.930.264,37	405.379.971,12	100.825.034.323,32
a detrarre:						
- Art. 1 legge n. 222/1984.....	211.078.000,00	209.756.000,00	209.306.099,20			209.306.099,20
- Art. 1 L. 140/1985 e art. 1 L. 544/1988 e succ. mod	622.709.217,00	650.116.717,00	544.767.815,91			544.767.815,91
- Assegno al rimpatriati dalla Libia.....	1.561.000,00	1.594.000,00	1.567.033,02			1.567.033,02
- Rate di pensioni -pensionamenti anticipati	1.326.054.885,00	1.274.363.296,00	1.320.972.029,80			1.320.972.029,80
- Quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata-art. 37, 3^ comma, lett. c) L. 88/1989.....	12.306.590.000,00	12.103.750.000,00	12.103.750.000,00			12.103.750.000,00
- Quota parte delle rate di pensione - art.11 legge n. 54/1982.....	516.391.309,00	516.391.309,00	516.391.309,00			516.391.309,00
- Maggiorazioni ex combattenti art.6, legge n.140/1985 e art. 6 legge n. 544/1988.....	336.488.767,00	328.928.119,00	320.359.389,01			320.359.389,01
-Maggiorazioni delle pensioni superiori al tratta- mento minimo-art.3,1^ comma,L.n.544/88.....	335.567.870,00	335.567.870,00	335.567.870,00			335.567.870,00
- Quote di pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA.....	305.000,00	303.000,00	300.000,00			300.000,00
-Miglioramenti pensionistici-art.1 L. n.59/1991.....	1.539.431.199,00	1.555.883.904,00	1.537.400.000,00			1.537.400.000,00
-Quota pensione- Conv. It/Venezuelana.....	18.539.000,00	20.931.000,00	25.164.000,00			25.164.000,00
-Maggior onere rate pens.per modifica redditi- art.11 comma 38 L.n.537/1993.....	72.808.000,00	78.574.000,00	78.632.000,00			78.632.000,00
-Maggior onere per perequazione rate pensioni dal 1°/1/1994.....	160.248.068,00	160.716.121,00	149.727.000,00			149.727.000,00
-Pensioni inv.ante L.222/84-art.59,c.34 L.449/97.....	3.099.320.000,00	3.099.320.000,00	3.099.320.000,00			3.099.320.000,00
-Rimodulazione coeff. rivalutazione pensioni-art.69 c.1e2 L. n. 388/2000.....	145.064.000,00	145.064.000,00	145.085.000,00			145.085.000,00
-Abolizione divieto cumulo tra pensioni di reversibilita' INPS e rendite INAIL-artt.73 e 78 L.n.388/2000.....	69.481.000,00	69.187.000,00	69.004.800,00			69.004.800,00
-Nuove norme in materia di integr.minimoL.n.385/2000	16.346.000,00	17.146.000,00	6.599.555,87			6.599.555,87
-Quota pensione- Conv. It/Australiana.....	1.853.000,00	1.829.000,00	1.816.200,00			1.816.200,00
-Quota pensione- Conv. Rep. San Marino.....	232.406,00	232.406,00	232.406,00			232.406,00
-Quota pensione- Conv. Santa Sede.....	10.500.000,00	1.686.700,00	90.744,00			90.744,00
-Miglioramenti art.38/L.n.448/2001.....	358.810.543,00	296.798.343,00	294.313.799,52			294.313.799,52
-Magg.ne sociale trattamenti minimi pensionati residenti all'estero-art.38,c.9 L.n.289/2002.....	40.400.000,00	40.211.000,00	12.920.977,33			12.920.977,33
-Regolarizz.ne posizioni assicurative-art.1L.n.172/1999...	8.523.000,00	8.353.000,00	6.112.000,00			6.112.000,00
-Prestazione agg.va a favore titolari di pensioni al minimo (art.70,c.7,L. n.388/2000).....	124.300.800,00	107.476.800,00	72.379.380,04			0,00
TOTALE DELLE DETRAZIONI.....	21.322.603.064,00	21.024.179.585,00	20.851.779.408,70	0,00	0,00	20.851.779.408,70
A)Rate di pensione a carico Gestione.....	79.082.117.843,00	79.964.123.473,63	80.051.805.207,87	483.930.264,37	405.379.971,12	79.973.254.914,62
Assegno per l'assistenza personale ai pensionati inabili						
-art.5, legge n. 222/1984.....	7.100.000,00	7.100.000,00	6.993.403,64			6.993.403,64
Indennita' ai superstiti.....	0,00	0,00	7.644,81			7.644,81
Prestazioni una tantum cittadini extracom. L. 335/95.....	76.000.000,00	31.813.000,00	2.450.492,85			2.450.492,85
Prestazioni in capitale ex fondi speciali INA.....	0,00	0,00	46.073,78			46.073,78
TOTALE A).....	79.165.217.843,00	80.003.036.473,63	80.061.302.822,95	483.930.264,37	405.379.971,12	79.982.752.529,70
B)Onere prevenzione e cura dell'invalidita'.....	3.478.134,00	4.253.801,00	4.897.650,87			4.897.650,87
C)Onere gestione Casa di riposo di Camogli.....	1.180.835,00	1.384.554,00	1.270.066,74			1.270.066,74
Spese per prestazioni istituzionali (A+B+C).....	79.169.876.812,00	80.008.674.828,63	80.067.470.540,56	483.930.264,37	405.379.971,12	79.988.920.247,31

ALLEGATO B4/ 8

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
A favore dello Stato:			
-Somme da trasferire ai sensi della L.n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	204.956.066,00	210.105.553,00	212.412.861,60
TOTALE.....	204.956.066,00	210.105.553,00	212.412.861,60
A favore di altri Enti:			
Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti i compiti dell'Istituto.....	0,00	0,00	0,00
Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	1.011.979.000,00	723.000.000,00	671.633.811,50
Contribuzione a favore di Enti vari:			
Istituti di patronato e assistenza sociale.....	154.400.236,00	158.279.517,00	160.017.689,09
Istituto Italiano di medicina sociale.....	1.007.586,00	1.067.964,54	1.069.936,53
Commissione di vigilanza sui fondi pensione- art.2, D.L. 15/4/1998.....	1.792.461,00	1.705.679,00	1.705.678,51
TOTALE.....	1.169.179.283,00	884.053.160,54	834.427.115,63
COMPLESSO.....	1.374.135.349,00	1.094.158.713,54	1.046.839.977,23

ALLEGATO B4/ 9

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	2005
Rimborsi di contributi:			
- relativi all'aliquota ordinaria.....	57.015.000,00	79.000.000,00	138.071.029,09
- relativi all'aliquota del settore agricolo.....	0,00	0,00	2.664.082,24
Rimborso di trattenute ai pensionati occupati.....	115.000,00	190.000,00	373.829,77
Rimborso di trattenute ai pensionati occupati art.44 c. 2 e 3, legge n. 289/2002.....	0,00	0,00	242.959,84
Rimborso di riserve e valori capitali e di riscatto..	1.500.000,00	1.405.000,00	2.998.372,38
TOTALE.....	58.630.000,00	80.595.000,00	144.350.273,32

ALLEGATO B4/ 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO
	1^nota di variazione	AGGIORNATO	2005
Perdita per accertata irreuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	18.558.869,91
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso aziende.....	0	0	254.653.632,42
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso i datori di lavoro agricolo.....	0	0	8.081.892,97
Insussistenza dei crediti per valori capitali per la copertura degli oneri di cui alla legge n.336/1970.....	0	0	0,00
Irrecuperabilità di crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative relativi ai lavoratori agricoli dipendenti.....	0	0	486.355,05
Irrecuperabilità di crediti per contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici.....	0	0	41.152,75
TOTALE.....	0	0	281.821.903,10

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2005 la gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare, l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, stabilisce "che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1.1.2005, in esecuzione dell'art. 1 della legge 26.6.1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1.1.2005 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 11.11.1983, n. 638, modificato dal D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389), corrispondente a € 39,94 per ciascuna giornata.

Il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. 12.9.1983, n. 463 modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. 9.10.1989, n. 338, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno ed è pari per l'anno 2005 a € 168,17 settimanali.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo del 1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 fissato per l'anno 2005 a € 38.641,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2005 in € 84.049,00.

Il Decreto legislativo n. 276 del 2003 ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 14.2. 2003, n. 30, introducendo una serie di innovazioni nel campo dei rapporti di lavoro finalizzate a combattere le situazioni nelle quali si riscontra il più ampio margine di ricorso al "lavoro sommerso". In tal senso la

compiuta applicazione delle previsioni del decreto ha portato all'ampliamento degli introiti contributivi legati all'emergere progressivo di una serie di rapporti di lavoro dalla sfera del sommerso.

In particolare, per quanto attiene al contratto di lavoro intermittente, è stata prevista all'art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo n. 276/2003, l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione di una misura di retribuzione convenzionale in relazione alla quale i lavoratori intermittenti potranno versare l'eventuale differenza contributiva con riferimento ai periodi di lavoro nei quali hanno percepito una retribuzione di importo inferiore rispetto alla stessa retribuzione convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità, fino a concorrenza della medesima misura.

Con D.M. 30.12.2004, pubblicato in G.U. -Serie Generale del 18.02.2005, n. 40, è stata determinata la retribuzione convenzionale in relazione alla quale i lavoratori intermittenti possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità in misura inferiore a quella corrispondente alla predetta retribuzione convenzionale. Il parametro retributivo convenzionale indicato dal Ministero è quello disciplinato dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989 e successive modificazioni (limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, pari per l'anno 2005 a € 168,17).

Pertanto, qualora dalla riparametrazione, come sopra effettuata, derivi l'individuazione di un valore retributivo di riferimento inferiore a quello corrispondente alla retribuzione convenzionale individuata ai sensi del suddetto decreto, il lavoratore intermittente potrà versare la contribuzione sulla differenza. Qualora, invece, dalla riparametrazione consegua l'individuazione di un valore retributivo superiore a quello corrispondente alla retribuzione convenzionale, l'obbligo assicurativo dovrà essere assolto in relazione al predetto valore.

In attuazione dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è stato emanato il Decreto legislativo 6.11.2001, n. 423 finalizzato alla equiparazione nel quinquennio 2002-2006 della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.

Il predetto decreto legislativo prevede un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito dal citato D.P.R. ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali per i soci lavoratori che ha comportato, nella sua prima fase (dal 1.1.2002 al 31.12.2002), l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per il versamento della contribuzione IVS dal D.M. 3.12.1999.

A partire dall'1.1.2003 ha preso l'avvio la seconda fase di questo processo di adeguamento, in base al quale la retribuzione imponibile ai fini previdenziali deve essere aumentata annualmente nella misura percentuale stabilita. Il decreto prevede, peraltro, per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell'incremento retributivo, in quanto per l'IVS l'incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le contribuzioni minori è calcolato con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione. Da ciò consegue che per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno due distinti imponibili giornalieri per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, fino al termine del 31.12.2006. A partire dall'1.1.2007, infatti, la retribuzione imponibile ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 1, comma 1, legge n. 389/1989) senza alcuna distinzione di forme assicurative.

Per quanto attiene l'anno 2005, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Decreto legislativo n. 423/2001, ai fini del versamento della contribuzione IVS l'imponibile giornaliero di cui all'art. 2 della stessa fonte è stato aumentato nella misura percentuale del 75%, calcolato sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ogni anno ai sensi dell'art. 2 e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto nello stesso anno dal CCNL relativo, o da quello del settore o della categoria affine. A sua volta, l'imponibile giornaliero di cui all'art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici. Detto limite settimanale è stabilito nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Tale trattamento ammonta per l'anno 2005, a € 420,43, il cui 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 168,17, e quindi l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 è stato determinato nell'anno 2005 in € 28,03.

Tali modalità di determinazione dell'imponibile ai fini dell'assicurazione IVS trovano applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'importo così determinato non sia inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Qualora tale limite non sia rispettato, la percentuale di incremento del 75% deve essere applicata sul differenziale esistente tra l'imponibile determinato ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 e il limite minimo di retribuzione giornaliera. L'importo di tale imponibile giornaliero minimo convenzionale è pari, per l'anno 2005, a € 36,96.

In esecuzione del piano di riallineamento previsto dall'art. 4 del D.M. 3/12/1999, il periodo di occupazione media mensile nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978 n. 218, è stato elevato per

l'anno 2005 a 24 giornate ai sensi di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 4, comma 2, del Decreto legislativo n. 423/2001.

La gestione ha continuato ad essere interessata dalle previsioni del D.M. 22.9.2000, che ha stabilito che dall'1.1.2001 l'imponibile medio giornaliero ai fini della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicuri la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7.12.1989, n. 389 (40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD, pari per il 2005 a € 420,43, corrispondenti a € 168,17 settimanali e € 39,94 giornalieri).

La gestione è stata interessata dalla emanazione del D.M. 30.1.2004 di adeguamento annuale delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

Invece la disposizione di cui all'art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (che ha inserito un comma *8bis* nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha prodotto effetti sulla gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

A partire dal 1° gennaio 2001, a seguito della possibilità di esercitare l'opzione prevista dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, così come interpretato dall'art. 2 del D.L. 28.9.2001, n. 355, convertito con legge 27.11.2001, n. 417, la gestione è interessata dagli effetti derivanti dall'applicazione del massimale contributivo, oltre che per i nuovi iscritti, anche per il personale "optante".

Non si sono verificati, in generale, aumenti nelle aliquote contributive di finanziamento del Fondo tranne l'aumento dello 0,50% biennale, di cui all'art. 27, comma 2 bis della legge 28.02.1997, n. 30, in conseguenza dell'elevazione al 32% dell'aliquota di finanziamento del F.P.L.D. di cui al decreto interministeriale del 21.02.1996. L'aumento è riferito ai datori di lavoro che non hanno usufruito della riduzione di 4,43 punti percentuali delle aliquote TBC, indennità economica di maternità e CUAF a motivo dell'indennità delle aliquote medesime ovvero a causa delle esclusioni dalle stesse.

Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all'art. 9 della legge 26/7/1984 n. 413, per i quali trovano applicazione le disposizioni del settore agricolo,

l'aumento annuale dello 0,70% (0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore), previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, ha trovato applicazione limitatamente alla sola quota dello 0,20 essendosi esaurito con il 2002 l'allineamento dell'aliquota a carico del lavoratore.

Nell'ambito del settore agricolo l'esercizio 2005 è stato interessato dall'applicazione del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n° 146 del 16 aprile 1997, secondo il quale: "A partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro ed i lavoratori".

Si ricorda che con l'anno 2002 il lavoratore ha già raggiunto l'aliquota massima dell'8,54% per cui la contribuzione a suo carico non subisce nell'anno 2005, ulteriori aumenti.

Per quanto sopra esposto dal 1° gennaio 2005, per la generalità delle aziende agricole, l'aliquota prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è la seguente:

17,950% a carico datore di lavoro + la quota base dello 0,11%;

8,54% a carico lavoratore.

Anche il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n° 146 del 16 aprile 1997, secondo il quale: "Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997" ha continuato a produrre effetti.

Per quanto sopra esposto nei confronti delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, dal 1 luglio 2005, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è prevista la seguente aliquota:

21,75% a carico datore di lavoro + la quota base dello 0,11%;

8,54% a carico lavoratore (l'aliquota a carico del lavoratore non subisce aumenti perché aveva già raggiunto la quota massima sin da luglio 2001).

L'esercizio 2005 è stato altresì interessato:

dalla lievitazione delle retribuzioni di fatto corrisposte agli operai agricoli; dall'aumento che ha subito il minimale "retributivo" giornaliero, per l'anno 2005 pari a € 35,54 previsto dall'art. 14,

comma 7, del D.L. 22 dicembre 1981, n° 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n° 54, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico, di cui all'art.1 del D. L. 29 luglio 1997, n° 402; dall'applicazione dell'art. 2 del D.lgs 16 aprile 1997, n° 147 e delibera CIPE n° 42/2000, per la quarta annualità, secondo cui:

" Nelle aree svantaggiate ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n° 146 si applica il livello di contributi agricoli unificati come di seguito indicati:

Aree di montagna particolarmente svantaggiate: 30% di livello ordinario; Altre aree svantaggiate 60% di livello ordinario ;"..... rientrano tra fra le aree svantaggiate..... I Comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE del 20 luglio 1993 n° 2081.La riclassificazione ha effetto a partire dal 1 gennaio 2000. Gli effetti economici operano interamente fin dal primo anno per le aree che non subiscono variazioni e per le aree dell'ob.1. Per le altre, l'adeguamento al nuovo livello avverrà nell'arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale"; da quanto disposto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. 4 luglio 1994, emanato in attuazione dell'art. 5 della Legge 14 dicembre 1992, n° 185. Il citato D.M. ha fissato nelle misure del 25%-50% le percentuali di esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento calamitoso, dovuti dalle aziende agricole, singole o associate condotte da coltivatori diretti mezzadri e coloni o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione, che abbiano subito una calamità che ha provocato danni alla produzione lorda vendibile non inferiore al 35%.

L'esonero è aumentato del 10% per calamità che si susseguono per più anni ed è stato applicato solo per le calamità verificatesi entro la data del 8 maggio 2004.

Per le calamità verificatesi dal 9 maggio 2004, gli esoneri sono regolamentati dal D.lgs 102/2004 e relativo decreto ministeriale attuativo: " A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alle organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo, n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali:

- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 20%, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento CE n. 1257 del Consiglio del 17 maggio, ovvero del 30% se ubicate nelle altre zone e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.

La misura dell'esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10232 del 2003 hanno composto il contrasto che si era determinato in merito all'interpretazione delle previsioni dell'art. 6 della legge n. 138/1943. Tale norma dispone, come noto, che l'indennità di malattia non è dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore fruisca, per legge, o per contratto, di un trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro. Secondo le SS.UU., il riferimento contenuto in tale disposizione ai contratti collettivi deve ritenersi limitato ai contratti collettivi corporativi e non può essere esteso ai contratti collettivi di diritto comune. Ne consegue che l'avvenuta corresponsione del trattamento economico di malattia da parte delle stesse società ai lavoratori sulla base delle previsioni del proprio contratto collettivo di diritto comune non esclude la sussistenza a carico delle stesse dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale di malattia all'Istituto. Inoltre, dal principio dell'assenza di qualsiasi correlazione tra contribuzione e prestazioni consegue che il versamento della contribuzione di malattia da parte delle stesse società non può avere l'effetto di trasferire, ora per allora, in capo all'Istituto l'onere delle prestazioni stesse che rimangono, per il periodo 1994-1998, in base al disposto contrattuale, in capo al datore di lavoro.

Continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) della legge n. 448/2001, di conferma del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art. 60 della legge 7.5.1999, n. 144 (determinazione al 3 per cento della percentuale di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135).

E' stato precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che quando le stesse sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al Decreto Legislativo n. 124/1993 devono essere assoggettate al contributo di solidarietà pari al 10% previsto a carico dei datori di lavoro dall'art. 6, comma 4, lett. f) del Decreto legislativo n. 314/1997 (già art. 9**bis** della legge n. 166/1991).

Il Ministero del lavoro ha precisato che è venuto meno il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore previsto dall'art. 1, comma

2, del Decreto legislativo n. 579/1995 sulla parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ove sia destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al Decreto legislativo n. 579/1995. Infatti, in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 47/2000 è stata sostituita la lettera e)bis del comma 1 dell'art. 10 del TUIR ed è stato contestualmente abrogato nell'art. 48, comma 2, lett. a) lo speciale regime fiscale previsto per i versamenti alla previdenza complementare, facendo in tal modo confluire nel generale regime di deducibilità ai fini fiscali i contributi versati in relazione alla parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Il Ministero del lavoro ha osservato che, venuta meno l'ulteriore deduzione fiscale, viene meno anche la base imponibile sulla quale calcolare il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore.

In materia di accredito contributivo, la gestione ha continuato a risentire degli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 69, comma 7, della legge n. 388 del 2000 che ha previsto, nei confronti dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la mancata applicazione della contrazione disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. La legge finanziaria per il 2002 n. 448/2001 ha previsto all'art. 43, comma 3 l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 638/1983.

Permangono inoltre, in materia di svolgimento di funzioni pubbliche, gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 della legge 3.8.1999, n. 265, che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i lavoratori che ricoprono incarichi amministrativi presso gli enti locali. L'art. 26 della legge n. 265/1999 stabilisce ora che l'ente locale provvede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti in relazione a tutti gli amministratori locali che rivestono le cariche di cui allo stesso comma 1 senza più fare riferimento alcuno alla condizione della titolarità o meno del diritto ad una indennità, e quindi ampliando la categoria degli amministratori per i quali l'ente locale deve provvedere all'assolvimento dell'obbligo contributivo.

I primi 3 commi dell'art. 38 della legge n. 388 del 1999 stabiliscono che, a partire dall'1.1.2001, i dipendenti pubblici e privati che siano eletti membri del Parlamento nazionale ed europeo, o di assemblea regionale ovvero siano nominati a ricoprire funzioni pubbliche, i quali, in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o un incremento della pensione, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, sono tenuti a versare

l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore (8,89 %), relativamente al periodo nel quale sia in fruizione dell'aspettativa.

L'art. 1, comma 239, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha disposto poi che i soggetti di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16.9.1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori all'1.1.2003, possono esercitare tale facoltà entro il 31.3.2005. Ne consegue che i soggetti di cui all'art. 38 che intendano avvalersi di tale facoltà saranno tenuti al versamento di un importo corrispondente a quello della quota a carico del lavoratore.

Con legge 24.12.2003, n. 380 lo Stato italiano ha ratificato il Trattato di adesione all'Unione Europea di Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Slovacchia, Repubblica di Ungheria. Ne consegue, con riferimento ai lavoratori italiani che dovessero essere occupati in uno dei Paesi neocomunitari, che non potranno più trovare applicazione, ai fini del versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali con effetto dall'1.5.2004, le apposite tabelle di retribuzioni convenzionali emanate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto ministeriale.

Correlativamente, per effetto dell'applicazione delle discipline comunitarie (innanzitutto il regolamento n. 1408/1971 e il n. 574 del 1972), e nel caso di distacco di lavoratori italiani all'estero in uno dei dieci Paesi neocomunitari, i datori di lavoro dovranno continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.

Per quanto attiene ai lavoratori cittadini di uno dei Paesi neocomunitari distaccati in Italia nel rispetto delle procedure definite in ambito comunitario, continuerà a trovare applicazione il regime assicurativo del Paese di provenienza, e non dovrà essere versata in Italia alcuna contribuzione previdenziale o assistenziale.

L'art. 48 della legge n. 289/2002, ha previsto la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, possano essere istituiti fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Ai Fondi afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Stante la specifica natura della fonte di finanziamento, ai Fondi non potranno confluire le risorse relative ai datori di lavoro e/o ai lavoratori esclusi dalla contribuzione per la disoccupazione e/o ai

lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978.

Si ricorda che dall'1.1.2001 le imprese fornitrici di lavoro temporaneo non sono più tenute al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 per i prestatori di lavoro interinale. La stessa previsione vale per le agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 in materia di riforma del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la normativa di incentivo al posticipo al pensionamento si segnala quanto segue:

a) Settore privato

L'art. 1, commi da 12 a 17 della legge 23/08/2004, n. 243 detta una disciplina tesa ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'art. 59, commi 6 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004-2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo del versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243/2004. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all'atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 5/10/2004, n. 249, convertito nella legge 31 dicembre 2004, n. 291, all'art. 5 bis, comma 5, i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS che non abbiano esercitato la suddetta facoltà di rinuncia all'accredito contributivo, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare tale facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Il comma 17 abroga espressamente l'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.